



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma - Rimska 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA ODBORA

N/ST 12 DEL/Z DNE 17/02/2017

Art. 6 della L.R. 6/2003 e art. 11 della L. 431/1998: Indirizzi operativi per la formulazione dei bandi 2017 relativi alla concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili adibiti ad uso abitativo

L'anno-Leta **2017** addì-dne **DICIASSETTE-SEDEMNAJSTEGA** del mese di /meseca **FEBBRAIO-FEBRUARJA** alle-ob **08.35**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunita la Giunta Comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski odbor.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	Sindaco - župan	SI-DA
DANIEL JARC	Vicesindaco – assessore esterno	
	podžupan – zunanji odbornik	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	SI-DA
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr. Norberto Fragiaco**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski odbor sprejel spodnji sklep:

Oggetto: Art. 6 della L.R. 6/2003 e art. 11 della L. 431/1998: Indirizzi operativi per la formulazione dei bandi 2017 relativi alla concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili adibiti ad uso abitativo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 11 della L. 431/98 relativo all'istituzione presso il Ministero dei Lavori Pubblici del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978 n.468 e succ. modif.;

RILEVATO che, in base al citato art. il Ministero dei Lavori Pubblici:

- *definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;*
- *le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse;*
- *i Comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi definiti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;*

VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 07/06/1999, emanato in attuazione del citato art. 11 della L. 431/98, che prevede, tra l'altro:

- *I Comuni fissano l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai criteri specificati nel decreto;*
- *Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.*

VISTO l'art. 6 della L.R. 6/03 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" che, allo scopo di sostenere il mercato delle locazioni, stabilisce:

- *che per il sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione.*
- *che il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti;*

VISTO inoltre l'art. 11 della L.R. 6/03 che prevede che gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore;

VISTO l'art. 6 della L.R. 30/11/2011 n. 16 avente per oggetto "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale" che dispone la modifica del comma 1.1 dell'art. 12 della L.R. 6/2003, prevedendo che gli interventi a sostegno delle locazioni siano attuati in favore dei seguenti soggetti purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d.lgs 8 gennaio 2007 n.3.

PRESO ATTO CHE l'art. 9 della L.R. 30/11/2011, n. 16 "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale" è stato abrogato dall'art. 6 della L.R. 22/2013 in quanto la Corte costituzionale, con sentenza della n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 9 nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), si subordina l'accesso alle prestazioni indicate agli artt. 2 e 8, comma 2, della citata legge regionale n.16/2011, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi ed inoltre, con la medesima sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle seguenti parole dello stesso articolo 9 "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e...".

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 129 della L.R. 18/2011, e' stata sostituita la lett. e) comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 6/2003, individuando tra le categorie di soggetti che beneficiano di particolari misure di sostegno, in quanto si trovano in condizioni di debolezza sociale o economica, coloro che sono destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

VISTO il D.P.G.R. n. 0149/Pres. dd. 27/05/05 è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 0393/Pres. dd. 18/12/06 è stato approvato il Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

VISTO il D.P.G.R. n. 067/Pres. dd. 06/04/2010 sono state approvate ulteriori "Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPREg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni" concernente gli interventi a sostegno delle locazioni che prevede che le domande di finanziamento dei Comuni alla Regione debbano essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.

VISTO l'art. 14, comma 3 della legge regionale 22/03/2012, n. 5 – Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità – che ha introdotto, nella legge regionale n. 6/2003 all'art. 12, il comma 1 novies : "Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'art. 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiori al 5 per cento e' riservata esclusivamente a persone di età inferiori a 35 anni".

VISTA la L.R. 8/04/2013 n. 5 all'art. 4 comma 13 ha previsto, tra i requisiti soggettivi che i conduttori non devono essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente". Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente (ex art. 12, comma 1 septies, della L.R. 6/2003).

VISTA la L.R. 25 dd. 16/10/2015 "Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici" che all'art 24, prevede per i corregionali espatriati e rimpatriati individuati dalla L.R.7/2002 sono considerati utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all'estero .

PRESO ATTO che l'art. 6, punto 2) del citato Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 6 della L.R. 6/2003, attribuisce al Comune la possibilità di prevedere nel bando come ripartire le risorse disponibili tra i richiedenti, nel caso di finanziamenti inferiori al totale del fabbisogno necessario, prevedendo che tali risorse siano destinate o ai primi soggetti in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse stesse o, in alternativa, in proporzione tra tutti i richiedenti;

VISTO l'art. 19 (Sostegno alle locazioni) della LR. n. 1 del 19 febbraio 2016;

VISTA INOLTRE la nota prot. 0014402/P - ED-1-6-L, trasmessa via PEC in data 13/02/2017, dalla Direzione regionale centrale infrastrutture e territorio – area interventi a favore del territorio – Servizio edilizia, relativa alla comunicazione per la predisposizione dei bandi relativi all'anno 2017;

RITENUTO pertanto di dover definire gli indirizzi operativi per la formulazione dei bandi 2017, relativi alla legge regionale in oggetto ed in particolare:

1. le modalità del riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti, nel caso in cui il finanziamento regionale sia inferiore al fabbisogno **in proporzione tra tutti i richiedenti**;
2. le modalità di graduazione del contributo da assegnare in presenza di situazioni di debolezza sociale o economica di cui all'art.7, comma 1 della legge regionale 6/2003:
 - del 25% qualora per uno stesso nucleo vengano registrate almeno tre delle situazioni ivi descritte;
 - del 20% qualora sussistano due delle situazioni ivi descritte
 - del 15% qualora sussista 1 delle situazioni ivi descritte;

in alternativa

- all'innalzamento al 10% del limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera c) fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale;

ACCERTATO che risulta dalla documentazione agli atti:

- Il parere di regolarità tecnica espressa del responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49, punto 1, D.Lgs 267/2000.

Il parere di regolarità contabile espressa del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, punto 1, D.Lgs 267/2000.

Sentito il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, regolamenti e statuti;

Con voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni suesposte, i seguenti indirizzi operativi per la formulazione dei bandi 2017 relativi alla legge regionale in oggetto ed in particolare:
 - il riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti, nel caso in cui il finanziamento regionale sia inferiore al fabbisogno, avverrà **in proporzione tra tutti i richiedenti**;
 - le modalità di graduazione del contributo da assegnare in presenza di situazioni di debolezza sociale o economica di cui all'art.7, comma 1 della legge regionale 6/2003:
 - del 25% qualora per uno stesso nucleo vengano registrate almeno tre delle situazioni ivi descritte;
 - del 20% qualora sussistano due delle situazioni ivi descritte
 - del 15% qualora sussista 1 delle situazioni ivi descritte;
 - in alternativa**
 - all'innalzamento al 10% del limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato al comma 1, lettera c) fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale;
2. **di non contribuire con fondi propri per le finalità di cui alla presente deliberazione.**
3. di demandare al responsabile dell'Area Amministrativa l'approvazione dei relativi Bandi.

Con separata votazione e all'unanimità il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della comma 19 della Legge regionale 21/2003, vista l'urgenza di dare attuazione ai bandi ed attuare i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr. Norberto Fragiacomio